

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI LAMPORO PROVINCIA DI VERCELLI</p>	<p style="text-align: center;">C.C.</p>	<p style="text-align: center;">numero 28</p>	<p style="text-align: center;">data 11.12.2023</p>
	<p>oggetto</p> <p style="text-align: center;"><i>Razionalizzazione periodica partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Analisi annuale assetto complessivo società in cui sono detenute partecipazioni dirette o indirette - Anno 2022</i></p>			

(*)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

L'anno duemilaventitre addì undici del mese di Dicembre alle ore ventuno e minuti zero, nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

- 1) Claudio PRETI
- 2) Alessandro BIANCO
- 3) Nazareno CIRILLO
- 4) Fausto GUGLIELMONE
- 5) Gian Carlo BARLARO
- 6) Paolo CHIENO
- 7) Ylenia BERGAMO
- 8) Maria Teresa BIANCO
- 9) Salvatore SELLARO
- 10) Luigi FERRAZZOLA
- 11) Giuseppina PRIMAVERA

Presenti	Assenti
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
	SI
	SI
7	4

Partecipa all'adunanza la Dottoressa Emma Amore, Segretario Comunale.

Il Signor Barlaro Gian Carlo nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Presidente;

Premesso che con D.Lgs. in data 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 07.08.2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto in particolare l'art. 20 del citato decreto il quale al comma 1 prevede quanto segue:

“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”;

Dato atto che a norma degli artt. 20 e 26, co. 11, del D.Lgs. n. 175/2016 e successive mm.ii. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2023 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022;

Preso atto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e successive mm.ii.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, D.Lgs. n. 175/2016 e successive mm.ii.);

Dato atto che l'art. 24 del citato D.Lgs. ha previsto che ciascuna amministrazione pubblica dovesse effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, da effettuare entro il 30 settembre 2017;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, c. 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e successive mm.ii. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 175/2016 e successive mm.ii.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, c. 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e successive mm.ii., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e successive mm.ii.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto D.Lgs. n. 175/2016 e successive mm.ii. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 29.11.2022 con la quale è stata approvata la revisione e la ricognizione come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e successive mm.ii., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune quale provvedimento di razionalizzazione "periodica" del 2021, ed approvato conseguentemente il seguente elenco delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, soggette alla su citata revisione straordinaria:

- ASM VERCELLI SPA (ex ATENA SPA) - ATAP S.P.A. - CO.VER.FO.P. Scarl;
- ATENA TRADING S.p.A;

Ravvisata la necessità di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, dirette e indirette, possedute dal Comune alla data del 31.12.2022, in esecuzione dell'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016 e successive mm.ii.;

Preso atto che alla data della rilevazione risultano per questo Comune le seguenti partecipate dirette ed indirette:

- ASM VERCELLI SPA (ex ATENA SPA) - ATAP S.P.A. - CO.VER.FO.P. Scarl;
- ATENA TRADING S.p.A;

Considerato che rispetto ai Consorzi di gestione rifiuti e servizi socio assistenziali, trattasi di Consorzi obbligatori previsti da disposizioni di legge e che, non rientrano a giudizio di questa Amministrazione tra gli adempimenti previsti, così come già indicato nella delibera C.P. n. 07/17 e successiva C.C. n. 27/2018;

Ritenuto di confermare, sulla scorta di una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, la situazione esistente, rilevando che non sussistono i presupposti di cui al c. 2 dello stesso articolo 20, dai quali emerge la necessità di attuare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto D.Lgs. n. 175/2016 e successive mm.ii devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Ritenuto in proposto di confermare le considerazioni e valutazioni indicate con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 29.11.2022;

Visti in proposito gli indirizzi per gli adempimenti a cura del MEF e della Corte dei Conti pubblicati il 21.11.2019, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, le quali prevedono di unificare al suddetto adempimento, anche il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti, previsto dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e successive mm.ii.;

Dato atto che detti indirizzi sono corredati da apposite schede allegate da utilizzare per la comunicazione dei dati riferiti alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni in società ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/16, comprendenti lo schema di razionalizzazione delle società partecipate (All. 1), lo schema del censimento annuale delle partecipazioni (All. 2) e lo schema per il censimento dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti ai sensi dell'art. 17 del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114 (All. 3);

Preso atto che le linee guida citate chiariscono che le partecipazioni dei comuni nei consorzi che non sono costituiti in forma societaria non devono essere oggetto di razionalizzazione;

Dato atto che dal presente provvedimento non emergono costi per l'ente;

Tenuto conto:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che a tal fine si è inoltre tenuto conto delle linee guida di cui alla deliberazione n. 19 in data 19.07.2017 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie; nonché delle linee guida già citate;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e successive mm.ii.;

Preso atto dell'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Rilevato:

- che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;
- che non ricorrono per questo Comune motivi per predisporre procedure amministrative per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Preso atto che per quanto concerne le società a controllo pubblico non è interessata dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Preso atto:

- del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm.ii.;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm.ii., espresso dal Segretario Comunale - Responsabile del Servizio di Segreteria in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm.ii., espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Rimandata l'integralità della discussione alla registrazione su supporto digitale depositata in Segreteria;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di **dare** attuazione, per i motivi espressi in narrativa, a quanto previsto dall' art. 20, c. 1, del D.Lgs. 19.8.2016 modificato con D.Lgs. 16.6.2017 n. 100, al fine di procedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31 dicembre 2022;
- 2) Di **approvare**, per i motivi espressi in narrativa, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da allegato A) al solo originale della presente deliberazione, unitamente al modello di rilevazione citato in narrativa come allegato B) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) Di **trasmettere** il presente atto, in base alle indicazioni fornite con le linee guida elaborate dal dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti richiamate in premessa, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro di cui all'art. 17 del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, unitamente alle schede All. 1, All. 2 ed All. 3 alle nuove citate linee guida;

- 4) Di **non** procedere all'alienazione delle partecipazioni dando atto che non ne esistono i presupposti stante le condizioni di questo Comune;
- 5) Di **incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 6) Di **demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 7) Di **disporre** che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune;
- 8) Di **disporre** che l'esito della ricognizione di cui al presente atto sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e successive mm.ii, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e successive mm.ii.;
- 9) Di **disporre** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e successive mm.ii.;
- 10) Di **dichiarare**, con successiva votazione unanime e favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm.ii..

Il Segretario Comunale - Responsabile del Servizio Segreteria esprime parere tecnico-amministrativo favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive mm.ii. attestando, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Amore dottoressa Emma

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere contabile favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive mm.ii. attestando, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Balzola Cinzia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
BARLARO Gian Carlo

(1) _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
AMORE dottoressa Emma

(1) _____

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo (2)

N. _____ Reg. Pubbl.

Si certifica che questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ in attuazione del combinato disposto dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
AMORE dottoressa Emma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, resa immediatamente eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
AMORE dottoressa Emma

(1) Per la copia scrivere firmato

(2) Cancellare sull'originale

Comune di Lamporo

Provincia di Vercelli

**Piano di razionalizzazione
delle società partecipate**

(articolo 1, commi 611 e seguenti Legge n. 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della Legge n. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della Legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. n. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” D.Lgs. n. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della Legge n. 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della Legge n. 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (comma 563) Le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (comma 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza.

Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

- (comma 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

- (comma 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

- (comma 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La Legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Lamporo partecipa al capitale delle seguenti società:

1. “ASM VERCELLI SpA” con sede in Vercelli, con una quota del 0,0002%
2. “A.T.A.P. S.P.A.” con sede in Biella, con una quota del 0,075%
3. “CO.VER.FO.P. Scarl” con sede in Vercelli con una quota del 0,12%.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Lamporo partecipa ai seguenti Consorzi: “C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei Rifiuti urbani” con sede in Vercelli, “C.I.S.A.S.. Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale” con sede in Santhià.

Inoltre, detiene una partecipazione indiretta in ATENA TRADING S.r.l. (società a capitale misto, partecipata al 100% di ASM VERCELLI SpA) con sede in Vercelli, con una quota del 0,0002%.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. ASM VERCELLI SpA

Il Comune di Lamporo ha una partecipazione in ASM SpA pari al 0,0002% (ex società ATENA SPA).

La società ASM VERCELLI SPA, ha assunto la denominazione sociale nel 2017 e svolge attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua nonché raccolta di rifiuti solidi non pericolosi.

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la propria quota di partecipazione in ASM VERCELLI SpA, poichè la stessa, occupandosi sul territorio comunale del sistema di gestione integrata del servizio idrico – segmento fognatura e depurazione, svolge servizi di interesse generale nell'ambito delle competenze comunali.

Essendo la quota di partecipazione societaria non significativa, in quanto inferiore al 5%, ed in ogni caso non tale da garantire il controllo del Comune sulla società, non si forniscono ulteriori dati.

2. A.T.A.P. S.P.A. – AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

Il Comune di Lamporo ha una partecipazione in A.T.A.P. S.P.A. pari al 0,075%.

La società A.T.A.P. S.P.A. è stata costituita nel 1986 e svolge attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane.

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la propria quota di partecipazione in A.T.A.P. S.P.A., poichè la stessa, occupandosi del trasporto pubblico locale, svolge servizi di interesse generale nell'ambito delle competenze comunali.

Essendo la quota di partecipazione societaria non significativa, in quanto inferiore al 5%, ed in ogni caso non tale da garantire il controllo del Comune sulla società, non si forniscono ulteriori dati.

3. CO.VER.FO.F. Scarl – CONSORZIO VERCELLESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Comune di Lamporo ha una partecipazione in CO.VER.FO.P. Scarl pari al 0,12%.

La società cooperativa a responsabilità limitata nasce nel 1999 su iniziativa dei suoi soci fondatori per salvaguardare il patrimonio di cultura e di esperienza che altrimenti sarebbe andato disperso con la chiusura del Centro di Formazione Professionale Regionale.

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la propria quota di partecipazione in CO.VER.FO.P. Scarl., poichè la stessa, occupandosi formazione professionale, svolge servizi di interesse generale nell'ambito delle competenze comunali.

Essendo la quota di partecipazione societaria non significativa, in quanto inferiore al 5%, ed in ogni caso non tale da garantire il controllo del Comune sulla società, non si forniscono ulteriori dati.

Allegato

Relazione tecnica

1. ASM VERCELLI SpA

Con atto in data 4 dicembre 2017, Rep. n. 16680 a magistero dottor Giuseppe Torelli, Notaio in Vercelli, la società ATENA S.p.A, concessionaria del Servizio Idrico Integrato presso questo Comune, ha assunto la nuova denominazione sociale di: **ASM VERCELLI SpA**.

La sede legale ed indirizzo della Società è: Corso Palestro n. 130 – 13100 VERCELLI.

La variazione della denominazione societaria non ha comportato nessun'altra modifica relativa agli altri dati societari, pertanto partita I.V.A., codice fiscale, iscrizione registro delle imprese rimangono invariati.

La società ha iniziato la propria attività il 1° gennaio 1999.

Essa nasce dalla trasformazione (approvata dal Consiglio Comunale di Vercelli nella seduta del 21 luglio 1997) delle Aziende Municipalizzate A.A.S.M. e A.M.N.U. in un'unica Società per Azioni a prevalente capitale pubblico: ATENA S.p.A. (Azienda Territoriale Energia e Ambiente S.p.A.).

L'Azienda Autonoma dei Servizi Municipalizzati della Città di Vercelli (A.A.S.M.) nasceva nel 1916 dall'unificazione delle Aziende Municipali Elettricità e Gas con l'Acquedotto Civico, sviluppando inoltre progressivamente i servizi di gestione di illuminazione pubblica, lampade votive cimiteriali, impianti semaforici, centrali termiche comunali, fognatura e depurazione.

L'Azienda Municipalizzata Nettezza Urbana della Città di Vercelli (A.M.N.U.) nasceva, invece, nel 1975 con provvedimento del Consiglio Comunale per svolgere l'attività di Igiene Ambientale, sviluppando inoltre progressivamente i servizi di raccolta differenziata, incenerimento rifiuti (attività data in concessione) e depurazione acque (gestione trasferita ad A.A.S.M. nel 1994).

La società opera sul territorio della Provincia di Vercelli nell'ambito della gestione dei servizi pubblici locali.

I servizi offerti si collocano all'interno delle filiere energetica, idrica e dell'igiene urbana e comprendono la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la gestione del ciclo idrico integrato e dell'igiene urbana ed ambientale; a tali ambiti prevalenti di intervento si aggiungono le attività svolte in altre aree complementari quali la manutenzione delle reti di illuminazione pubblica, degli impianti semaforici e delle lampade votive cimiteriali, la gestione del servizio calore per gli edifici comunali e pubblici.

Lo sviluppo sostenibile, la qualità dei servizi erogati, l'attenzione al territorio ed all'ambiente, la trasparenza, rappresentano da sempre i valori guida che ispirano l'azione quotidiana di **ASM VERCELLI SpA**.

In tal contesto, **ASM VERCELLI SpA** si è dotata di un avanzato Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007.

ASM VERCELLI SpA si è dotata di un Codice di Comportamento e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.

Dal 2014, la società esercita sul territorio comunale di Lamporo l'attività inerente il Servizio Idrico Integrato – segmento fognatura e depurazione.

L'ente ha intenzione di mantenere la partecipazione societaria.

Essendo quest'ultima (0,0002%) non significativa, in quanto inferiore al 5%, ed in ogni caso non tale da garantire il controllo del Comune sulla società, si ritiene di non fornire ulteriori dati.

2. A.T.A.P. S.P.A. – AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

A.T.A.P. s.p.a. venne fondata il 20 settembre 1986 dalla Provincia di Vercelli (a quella data comprendente i territori delle attuali Province di Vercelli e Biella), 105 Comuni e 4 Comunità Montane; al 31 dicembre 2011 gli azionisti erano: la Provincia di Biella, la Provincia di Vercelli, 116 Comuni e 5 Comunità Montane.

In precedenza, a partire dal maggio 1977, le autolinee extraurbane erano esercitate direttamente dalla Provincia di Vercelli che era subentrata alla società privata A.T.A. (che operava nel campo del trasporto pubblico di persone fin dagli anni '50, gestendo sia il trasporto su gomma sia quello su rotaia), quando questa si era trovata in una difficile situazione economica e gestionale. Nel 1980 la Gestione Diretta Trasporti della Provincia aveva rilevato le linee urbane del Comune di Vercelli e le linee extraurbane che facevano capo alla società S.A.A.C.V. di Cigliano e, nel 1997, le linee dell'alta Valsesia, dalla ditta A.S.A.L.A.V.

Attualmente **A.T.A.P.** gestisce il trasporto pubblico di persone su gomma nelle Province di Biella e Vercelli (dove rappresenta il vettore principale) e nella Provincia di Torino, all'interno del Consorzio "Extra-TO", oltre ad un servizio di funicolare per conto del Comune di Biella; inoltre effettua servizi di noleggio bus Gran Turismo con conducente ed altri servizi di trasporto commerciali o connessi alla mobilità.

Nel tempo si è dotata di un Sistema di Gestione Aziendale Integrato la cui efficacia è attestata dalle certificazioni acquisite:

- nel 2000, anno in cui **A.T.A.P.** è risultata una fra le prime aziende italiane di trasporto su gomma ad ottenere la "certificazione di qualità" in conformità alla norma UNI EN ISO 9002, successivamente aggiornata in base al nuovo standard UNI EN ISO 9001;
- nel 2008, anno in cui l'azienda ha conseguito la "certificazione ambientale" in conformità alla norma UNI EN ISO 14001;
- nel 2012, anno in cui il quadro organizzativo aziendale è stato completato con il conseguimento della "certificazione di sicurezza" in conformità alla norma BS OHSAS 18001.

Il mantenimento del suddetto sistema di gestione certificato garantisce agli utenti, agli enti committenti e più in generale alla collettività elevati standard di qualità, di sostenibilità ambientale e di sicurezza dei servizi di trasporto erogati, nonché l'adozione di sistematici programmi di miglioramento aziendale.

Nel corso del 2014, **A.T.A.P. s.p.a.** ha esercitato, in particolare, sul territorio comunale di Lampero il servizio di trasporto scolastico.

L'ente ha intenzione di mantenere la partecipazione societaria.

Essendo quest'ultima (0,075%) non significativa, in quanto inferiore al 5%, ed in ogni caso non tale da garantire il controllo del Comune sulla società, si ritiene di non fornire ulteriori dati.

3. **CO.VER.FO.P. Scarl – CONSORZIO VERCELLESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Il **Consorzio Vercellese per la Formazione Professionale** nasce nel 1999 su iniziativa dei suoi soci fondatori per salvaguardare il patrimonio di cultura e di esperienza che altrimenti sarebbe andato disperso con la chiusura del Centro di Formazione Professionale Regionale.

La vocazione principale di **CO.VER.FO.P.** è quella di lavorare con il territorio vercellese e per il territorio vercellese.

Investire in intelligenze e professionalità affinché il vercellese, di cui l'Ente è espressione, possa avvalersi dei suoi servizi ed attrarre attività e professionalità.

CO.VER.FO.P. aderisce a Cenfop Piemonte.

Nel dettaglio i soci di **CO.VER.FO.P.** sono: Città di Vercelli, Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia, Camera di Commercio di Vercelli, Scuola professionale e filologica "Geom. Francesco Borgogna", CNA Piemonte Nord, Confesercenti, ASCOM Vercelli, Unione Artigiani di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli ed i Comuni appartenenti all'ex Consorzio per lo Sviluppo del Vercellese.

L'ente ha intenzione di mantenere la partecipazione societaria.

Essendo quest'ultima (0,12%) non significativa, in quanto inferiore al 5%, ed in ogni caso non tale da garantire il controllo del Comune sulla società, si ritiene di non fornire ulteriori dati.

4. **ATENA TRADING S.r.l.**

La società **ATENA TRADING S.r.l.**, Società unipersonale interamente partecipata da ASM VERCELLI SpA, è attiva dal 1° Aprile 2003 e svolge attività di vendita ai clienti finali nei settori del gas naturale, dell'energia elettrica e del ciclo idrico integrato.

ATENA TRADING S.r.l., è la società con la quale i clienti stipulano i contratti di fornitura e che provvede alla fatturazione dei consumi.

Atena Luce Gas e Servizi opera prevalentemente nella Provincia di Vercelli e ha come aree di sviluppo le provincie piemontesi di Novara, Biella e del Verbano-Cusio-Ossola (quadrante del Piemonte nord orientale).

Oggi sono attivi 6 sportelli: Vercelli, Cigliano, Trino, Tronzano V.se, Bianzè e Saluggia.

I servizi di consulenza e analisi dei mercati energetici, fanno parte del core-business di **ATENA TRADING S.r.l.**